Camera di Commercio
Roma

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 109 DEL 10 LUGLIO 2023

OGGETTO: Determinazioni in materia di organizzazione funzionale della Camera e incarico Segretario generale.

L A G I U N T A

Valutato che l'attuale Consiglio della Camera di Commercio scade il 1° ottobre 2025;

Considerato che il procedimento relativo al rinnovo del Consiglio e degli altri Organi della Camera costituisce un processo articolato e complesso, che inizierà diversi mesi prima e si concluderà alcuni mesi dopo la citata scadenza;

Rilevato che, contestualmente alla scadenza degli Organi, l'incarico di Segretario generale scadrà, a sua volta, nel corso delle operazioni di rinnovo degli Organi sopra indicati;

Ritenuto che la circostanza evidenziata generi una concomitanza di scadenze sia degli Organi di governo che dell'Organo gestionale apicale dell'Ente, determinando, così, un temporaneo vuoto di presidio delle operazioni elettorali, atteso che l'attuale Segretario generale attiverà le operazioni di ricostituzione degli organi, ma non sarà in grado, in assenza del rinnovo del relativo incarico, di seguirne l'andamento e l'evoluzione sino alla conclusione delle stesse, verificandosi, pertanto, una pericolosa interruzione della continuità operativa e gestionale dell'Ente, attesa la contemporanea assenza sia degli Organi di governo che del Segretario generale in una fase particolarmente delicata della vita stessa dell'Amministrazione, quale quella di ricostituzione del Consiglio camerale;

Osservato, altresì, che le operazioni di rinnovo degli organi camerali devono essere attivate 180 giorni prima della scadenza, ovvero alla data del 3 aprile 2025, termine perentorio dal quale deve essere pubblicato il relativo avviso, ancorché la procedura preveda ulteriori importanti adempimenti preliminari a tale termine, come, ad esempio, il riparto dei seggi tra i diversi settori economici;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che, laddove l'incarico di Segretario generale venisse rinnovato alla scadenza prevista, le operazioni di gestione del rinnovo degli organi della Camera di Commercio verrebbero attivate dall'attuale Segretario generale, ma la gestione e la prosecuzione delle complesse operazioni che, normalmente, si

completano nei mesi successivi alla formale scadenza, sarebbe priva del necessario presidio gestionale di vertice, operazioni che, anche sulla base delle esperienza pregresse, si stima possano essere compiutamente definite non prima dei mesi di novembre/dicembre 2025;

Valutato che tale prosecuzione delle attività di rinnovo da condursi anche successivamente alla scadenza degli organi - le quali si compongono di diverse fasi di esecuzione la cui realizzazione impone un necessario coinvolgimento del ruolo di Segretario generale - sarebbe gestita in assenza della figura di vertice amministrativo della Camera di Commercio, atteso che la stessa verrebbe a trovarsi priva del ruolo di Segretario generale proprio nella delicata fase di ricostituzione degli organi camerali, con conseguenti gravi problemi di regolare funzionalità dell'amministrazione;

Evidenziato, in particolare, che il rinnovo degli organi camerali è un procedimento delicato sotto vari profili, in quanto si tratta di operazioni complesse che implicano l'avvenuta acquisizione di particolari esperienze ed approfondite competenze specifiche nella materia, nonché il possesso di adeguati profili etico-professionali in grado di assicurare non solo la buona riuscita delle attività in questione dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche, e soprattutto, l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni da svolgere, necessarie per assolvere funzioni delicate e complesse come quelle da gestire nel frangente, che coinvolgono una pluralità di interessi, sia generali che particolari;

Rilevato, peraltro, che, a tal fine, la posizione del Segretario generale della Camera di Commercio viene espressamente individuata, dal vigente ordinamento che disciplina la materia, quale Responsabile unico del procedimento di gestione delle operazioni di rinnovo del Consiglio camerale, con particolare riferimento alle statuizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, pertanto, il ruolo di che trattasi non estingue le proprie incombenze e responsabilità all'atto della nomina del Consiglio camerale da parte della Regione con proprio decreto, bensì permane nell'esercizio delle funzioni di responsabile di procedimento anche successivamente;

Rilevato, infatti, che, nell'ambito delle incombenze post-ricostituzione degli organi di governo, particolare rilevanza assume l'eventuale presenza di contenziosi, peraltro previsti come legittima possibilità di tutela dell'interesse generale, che implicano la puntuale conoscenza dei meccanismi di rinnovo e della specifica conoscenza di fasi, adempimenti, concrete operazioni assolte, competenze, etc., tutti profili che ben difficilmente potrebbero

essere gestiti da soggetti che non siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e di adeguate esperienze effettivamente maturate nella specifica materia;

Ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra specificato, che le competenze del Segretario generale nella sua qualità di responsabile unico del procedimento nelle fasi predispositive, realizzative, di monitoraggio e di controllo costante dell'articolato processo di rinnovo degli organi camerali appaiano molteplici, di grande rilevanza e di elevata responsabilità, oltre che di alta specializzazione in materia, difficilmente gestibili in una fase transitoria che presenti una carenza proprio di tale fulcro organizzativo e gestionale delle relative operazioni in grado di presidiarle adeguatamente;

Visto l'art. 20 della legge 29.12.1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. t), del decreto legislativo 25.11.2016, n. 219, il quale detta specifiche disposizioni in materia di disciplina dell'incarico di Segretario generale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

Considerato che la norma legislativa sopra richiamata, come modificata dal citato Dlgs. n. 219/2016, rimette ad una nutrita serie di decreti ministeriali l'attuazione del sistema di riforma delle modalità di conferimento dell'incarico di Segretario generale delle Camere di Commercio;

Rilevato che, a tutt'oggi, nessuno dei richiamati decreti attuativi è stato adottato, di talché la disciplina riformistica in materia di conferimento dell'incarico di Segretario generale delle Camere di Commercio, di cui al rinnovato contenuto dell'art. 20 della legge n. 580/1993 e s.m.i. sopra riprodotto, in assenza dei prescritti provvedimenti attuativi, non è, allo stato, applicabile ai procedimenti in corso o da attivare;

Evidenziato, pertanto, che, avendo l'Amministrazione l'esigenza di conferire l'incarico dirigenziale per l'acquisizione di tale ruolo apicale, dovrà, necessariamente, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui sopra, procedere in applicazione delle vigenti disposizioni normative che regolano la materia conferendo, quindi, l'incarico in questione secondo le prescrizioni in precedenza applicate;

Considerato, tuttavia, che, a tal fine, occorra considerare come tale rinnovo muova da una limitazione oggettiva che si viene a determinare, per tale finalità, in capo all'attuale Segretario Generale, in quanto, allo stato, lo stesso, in base al vigente ordinamento legale, risulta titolare di un diritto soggettivo alla prosecuzione dell'incarico sino alla sua giuridica scadenza, e, pertanto, sino al mese di settembre 2025, termine di estinzione, come visto,

degli organi di governo, con la relativa cennata dannosa sovrapposizione di termini di scadenza;

Evidenziato che il predetto sacrificio è, oggi, acuito dall'applicazione del recente decreto ministeriale che ridisciplina il trattamento economico accessorio dei Segretari generali delle Camere di Commercio, il quale determinerà una significativa riduzione del trattamento economico di posizione in parola, finora esclusa in quanto lo stesso D.M. fa salvi i trattamenti più favorevoli in atto al momento della sua entrata in vigore fino alla scadenza naturale del relativo incarico;

Considerato, infine, che il rinnovo dell'incarico all'attuale titolare della Segreteria generale della Camera di Commercio di Roma, Dott. Pietro Abate, assicura non solo una necessaria continuità gestionale dell'Ente nel delicato passaggio degli organi qui rappresentato, bensì garantisce l'adeguatezza delle prestazioni rese dall'attuale dirigente incaricato, siccome accertate nel tempo ad opera delle diverse valutazioni fornite dai competenti organi;

Valutato che la presente proposta deliberativa, come qui delineata, risponda alle superiori esigenze della Camera di Commercio di Roma, corrispondendo, infatti, non solo ai generali principi di efficienza e di imparzialità per la tutela degli interessi in gioco tra le diverse opzioni possibili, bensì assecondando un fondamentale principio di necessaria prudenza nella gestione e nella difesa dell'interesse pubblico, quale finalità istituzionale dell'Amministrazione Pubblica, nonché di generale perseguimento della correttezza amministrativa dell'azione pubblica, quale dovere di derivazione costituzionale in capo ad ogni pubblica amministrazione;

Dato atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non conseguono ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente rispetto alle attuali previsioni di bilancio;

Visto, considerato ed applicato il dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 luglio 2022 in materia di "*Criteri di applicazione e determinazione delle fasce economiche per il trattamento economico corrispondente all'incarico di segretario generale delle camere di commercio.*";

Tanto ritenuto e premesso, pertanto, con il voto unanime dei componenti presenti

D E L I B E R A

- di considerare le premesse riportate in parte preambolare quale elemento integrante e sostanziale del presente deliberato, pertanto le stesse sono da intendersi qui

integralmente richiamate e trasfuse, anche in relazione alle motivazioni che presiedono il deliberato stesso;

- di procedere, per l'effetto di quanto al punto precedente, alla conferma del Dott. Pietro Abate, Dirigente di ruolo della Camera di Commercio di Roma, nella posizione funzionale di Segretario generale, affidando, pertanto, al medesimo, conforme incarico dirigenziale per un periodo temporale di quattro anni decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di affidamento del predetto incarico;
- di darsi atto che il presente provvedimento di conferimento dell'incarico di Segretario generale è da intendersi, sin da ora, confermato, alla relativa scadenza, per ulteriori due anni, per una sola volta e senza far ricorso a nuova procedura comparativa, laddove non sia intervenuta, da parte della Giunta, una valutazione gravemente negativa afferente all'adeguatezza delle prestazioni rese ed al mancato conseguimento di obiettivi qualificati come rilevanti da parte del titolare dell'incarico;
- di demandare al Presidente della Camera la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro inerente alla disciplina dell'incarico conferito;
- di darsi atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non conseguono ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente rispetto alle attuali previsioni di bilancio.